



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

(PROVINCIA DI PERUGIA)

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

C.F. P. IVA 00470070541 C.C.P. : 11710068

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL 03-12-2024 N.61

Area: TRIBUTI

Servizio:

Oggetto: Proroga del termine per il versamento del canone unico patrimoniale (cup) di cui alla legge 160/2019 per l'annualita' 2025 (nuova scadenza 28/02/2025)

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica Il Responsabile del Servizio</p> <p>Esprime Parere <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO</p> <p>Giano dell'Umbria, 03-12-2024</p> <p style="text-align: center;">FIRMA _____</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile Il Resp. del Servizio Finanziario</p> <p>Esprime Parere <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO</p> <p>Giano dell'Umbria, _____</p> <p style="text-align: center;">FIRMA _____</p>
---	---

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

RESPINGE

SEDUTA DEL 17-12-24

ORE _____ DELIBERA N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI);

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837, della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;
- l'art. 5 c. 14-quinquies del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, è intervenuto in materia di Canone Unico Patrimoniale e segnatamente in tema di occupazioni di suolo pubblico con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità modificandone l'interpretazione con effetto retroattivo;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni", il quale prevede, al comma 1, che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Rammentato che l'art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;

Considerato che, in ragione delle disposizioni sopra illustrate e dall'attuazione degli obblighi che da queste derivano, è stato istituito il nuovo canone unico patrimoniale, nonché il canone di concessione dei mercati, come introdotti dalla Legge n. 160/2019 e disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2021 e successive modifiche, avente decorrenza 1° gennaio 2021;

Richiamato l'art. 16 del predetto regolamento che prevede che il versamento del Canone Unico Patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria vada effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno;

Considerato:

- che il servizio per la gestione del Canone Unico (componente pubblicitaria) è stato esternalizzato;
- Che è in corso la procedura ad evidenza pubblica per la concessione del servizio attraverso la C.U.C. dell'Unione di Comuni "Terre dell'olio e del Sagrafino" - determinazione del settore finanziario a contrarre n. 131 del 07.11.2024;

Dato atto che il criterio scelto del contraente per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, si concluderà presumibilmente entro gennaio 2025;

Ravvisata quindi la necessità di posticipare la scadenza della rata al 28.02.2025 al fine di consentire al nuovo concessionario la gestione degli avvisi;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere positivo dell'Organo di Revisione verbale n- 27 del 11.12.2024 protocollo n. 13384 del 12.12.2024;

Dato atto che l'estensore della presente proposta, il Segretario generale, i funzionari tenuti ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D.lvo 18.08.2000, n° 267, attestano di non trovarsi, visti il suo contenuto e l'istruttoria effettuata, in situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. aggiornato al Decreto MEF 10 ottobre 2024;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

DELIBERA

1. **Di prorogare** per l'annualità 2025 il versamento del canone unico patrimoniale per la componente pubblicitaria a carattere annuale al 28 febbraio 2024 in deroga a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale del Canone Unico Patrimoniale per le motivazioni espresse in narrativa ;
2. **Di trasmettere** la presente deliberazione alla società I.C.A. s.r.l., affidataria attuale del servizio di gestione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio informatico;
3. **Di dichiarare** la presente deliberazione, stante l'imminente scadenza del Canone Unico Patrimoniale, a seguito di separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.